

## *IL CIRENEO ONLUS*

*Associazione di volontariato*

# *Statuto*

1. E' costituita un'Associazione denominata: "IL CIRENEO – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Onlus", con sede in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via Presta snc.
2. IL CIRENEO è una struttura democratica ispirata alle norme dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana, nonché alle disposizioni indicate nella Legge 11/08/1991 n. 266 ed alle altre leggi statali e regionali. L'Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni spontanee e gratuite dei suoi aderenti, non persegue in alcun modo finalità lucrative ed ha durata illimitata. I soci sono tenuti ad un comportamento conforme alle norme del presente statuto e, insieme all'Associazione "IL CIRENEO", potranno collaborare con altre Associazioni di volontariato, nonché parteciparvi come soci.
3. L'Associazione ai sensi dell'Art. 10 comma 1 lettera i del D.Lgs. n. 460/97 userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi ed al pubblico la locuzione " Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
4. "IL CIRENEO" è sodalizio di volontariato che ha per scopo l'assistenza, l'aiuto, il conforto ai più deboli ed emarginati, la formazione delle coscienze, la tutela del territorio, attività di protezione civile, attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi o terremoti, attraverso la carità e la fraternità cristiana secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana; a tal motivo i suoi partecipanti non si considereranno semplici collaboratori di una stessa opera, ma secondo il precetto evangelico veri e propri fratelli. L'associazione ha come finalità ed

oggetto sociale l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ed in particolare:

- Il servizio di trasferimento in Ambulanza di anziani non autosufficienti ed in condizioni di disagio economico per le visite e le cure necessarie da esplicarsi fuori dal proprio domicilio;
- Il servizio di assistenza sanitaria e supporto psicologico a disabili fisici e psichici permanenti, tossico-dipendenti, alcolisti, indigenti, e minori abbandonati da effettuarsi a domicilio presso centri sociali, centri polivalenti e case di cura;
- L'accoglienza e l'assistenza presso strutture organizzate o in famiglia di bambini orfani o profughi;
- Ogni attività di sensibilizzazione della collettività finalizzata all'inserimento ed all'integrazione sociale di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- Ogni attività di sensibilizzazione della collettività finalizzata alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio nel contesto storico, culturale e paesaggistico dei luoghi;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie di quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Inoltre, l'Associazione può collaborare, affiliarsi o diventare socio di altre ONLUS, cooperative o enti che perseguono simile attività o scopo.

5. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.
6. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto. L'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da coloro che ne fanno le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e si perfeziona con il pagamento della quota associativa determinata

dall'Assemblea dei soci. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

7. I soci sono suddivisi in Volontari e Benemeriti. Sono soci Volontari coloro che pagano la quota di ammissione e la eventuale quota annuale così come stabilita dall'assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Sono soci Benemeriti coloro che con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
- 7 bis. Sono sostenitori coloro che effettuano libere contribuzioni per gli scopi dell'Associazione; non hanno diritto di voto.
8. L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con l'attività, gli interessi e gli scopi dell'Associazione. Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dagli organi rappresentativi o comunque nuoci col suo comportamento al buon nome dell'Associazione verranno applicate se necessarie da parte del Consiglio Direttivo le seguenti inappellabili sanzioni: Richiamo scritto – sospensione dell'esercizio dei diritti di socio – espulsione. Si statuisce, inoltre, la incompatibilità dei soci che occupano cariche politiche di particolare importanza (consiglieri comunali, provinciali, regionali ....) con la nomina a componente del Consiglio Direttivo.
9. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le assemblee straordinarie saranno convocate

ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando un terzo dei soci ne faccia espressa richiesta, indicando preventivamente l'argomento da trattare.

All'assemblea ordinaria saranno sottoposti per la discussione e l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione;
- il bilancio dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno precedente;
- gli eventuali argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e dai soci; in quest'ultimo caso la proposta dovrà pervenire da almeno un quinto dei soci e dovrà essere preventivamente inoltrata al Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e quelle straordinarie devono convocarsi di norma nella sede sociale, è tuttavia ammessa la convocazione delle stesse in un luogo diverso, ma comunque entro i confini della provincia di Benevento. Per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è necessaria la metà più uno dei soci, se di prima convocazione, mentre quella di seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza dei soci intervenuti. La convocazione delle assemblee avviene a mezzo avviso da affiggere nella sede sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il socio può delegare, quale suo sostituto, un altro socio. Le votazioni si svolgeranno con voto palese, o a scrutinio segreto qualora venga fatta esplicita richiesta da almeno i due terzi dei partecipanti.

10. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 13 consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. Essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. In caso di dimissioni, decesso o espulsione di un Consigliere, i Consiglieri restanti provvedono alla sua sostituzione attraverso la nomina di un socio. Al consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di disporre in materia sia mobiliare che immobiliare ivi compresa la facoltà di contrarre mutui, di concedere ipoteche e di fare tutte quelle operazioni di credito, fideiussorie e finanziarie in genere che ritenga utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il compimento di atti di straordinaria amministrazione dovrà effettuarsi con autorizzazione e adesione congiunta di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e non

potrà essere delegato ad uno solo dei consiglieri. A scopo esemplificativo devono annoverarsi tra gli atti di straordinaria amministrazione l'acquisto o l'alienazione dei beni immobili, la sottoscrizione di titoli di credito eccettuati gli assegni di c/c bancario e postali ed in genere tutti quegli atti suscettibili di impegnare l'associazione oltre i limiti delle proprie risorse patrimoniali. Gli atti di ordinaria amministrazione spettano al Presidente del Consiglio Direttivo che assume anche la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi. Il Consiglio Direttivo si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente a mezzo di lettera e/o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefono o telegramma di modo che i consiglieri effettivi ne siano informati almeno il giorno prima della riunione. Le convocazioni avranno luogo d'ufficio ogni volta che saranno richieste per iscritto da almeno tre membri del consiglio direttivo.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti e, a parità di voti, prevale quello del Presidente. Potrà stabilirsi da parte del Consiglio direttivo l'attribuzione di somme a titolo di rimborso spese per quei membri o soci che le hanno sostenute per l'attività svolta in favore dell'Associazione. Il Consiglio può dichiarare decaduto ogni suo componente che in un anno sia mancato, senza giustificati motivi, a più di 2/3 delle riunioni collegiali. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, in forma scritta, il relativo verbale su apposito libro. Il presidente può delegare per l'esercizio delle sue funzioni il Vice Presidente e altri componenti del Consiglio. Infine, il Consiglio è obbligato a tenere il libro dei soci e il libro dei verbali delle assemblee dei soci.

11. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziari della stessa.

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'accettazione della domanda;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli associati e da liberi contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli Enti Locali e di altri Enti in genere;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni.

12. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre.

L'associazione è obbligata a presentare il bilancio consuntivo di ogni anno. Detto bilancio dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro il 30 Maggio di ogni anno e deve riferirsi all'esercizio relativo al periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre dell'anno precedente. Nel Bilancio dovranno figurare i beni dell'Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti. Esso dovrà contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio sociale. Con gli stessi criteri potrà essere elaborato un bilancio preventivo.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea a maggioranza semplice. Esso dovrà essere depositato presso la sede almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ed è consultabile da ciascun aderente.

14. Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire:

- per impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale;
- per delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 di tutti i soci appartenenti all'Associazione. Lo scioglimento può essere deliberato in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio netto dell'organizzazione risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n. 662, istituito con D.P.C.M. 26/09/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvato in *Consiglio Direttivo* in data 18 Gennaio 2012 e  
in *Assemblea Straordinaria* in data 30 Gennaio 2012